

DELIBERA N. 305/2022/CRL/UD del 08/09/2022

**Rxxx Gxxx SNC/WINDTRE S.p.A
(ISTANZA LAZIO/D/335/2018)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 08/09/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza di Rxxx Gxxx SNC di cui al prot. D1588 del 20/03/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, nell’istanza introduttiva del procedimento e nelle successive comunicazioni, lamentava, nei confronti dell’operatore Wind Telecomunicazioni Spa (di seguito per

brevità anche “Wind”), quanto di seguito dedotto: i. di aver richiesto, nel mese di dicembre 2014, la migrazione della sua utenza telefonica dall’operatore Vodafone; ii. che la suddetta migrazione non si è mai verificata; iii. a maggio 2015 faceva richiesta di rientro in Telecom e chiedeva il trasloco nella nuova sede e che il trasloco non andava a buon fine in quanto il numero non era attivo.

Su quanto assunto ha chiesto l’indennizzo per la mancata migrazione della linea, per malfunzionamento, per perdita della numerazione, per mancata risposta ai reclami.

2. La posizione dell’operatore

L’operatore chiedeva di dichiarare improcedibile il procedimento in quanto l’istante avrebbe presentato tre distinte, ma identiche, istanze sulla medesima fattispecie. Due archiviate per assenza dell’utente e la terza conclusasi con verbale di mancato accordo.

In via subordinata ha chiesto di “rigettare tutte le domande proposte dall’istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

3. Motivazione della decisione

E’ fondata, e pertanto accoglibile, l’eccezione di improcedibilità formulata da WINDTRE con le memorie.

L’istanza presentata, infatti non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 e del Regolamento ex Delibera 173/07/CONS e s. m.

Si premette che l’art. 12, comma 4bis, del Regolamento Agcom, prevede che: “...se la parte istante o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale di mancata comparizione ed il procedimento è archiviato”.

Da un esame approfondito dei fascicoli d’ufficio facenti capo al ricorrente, è emersa l’esistenza di altre due procedure conciliative prot. 15-c-9458 e 15-c-14975, avente in parte medesimo oggetto e richieste di quella posta a base della presente istanza di definizione, concluse con provvedimento di archiviazione per assenza dell’istante all’udienza all’uopo fissate, in conformità a quanto previsto dall’art.12.4bis su citato.

A distanza di circa due anni, l’istante presentava nuova istanza di conciliazione, prot. n. 17-C-14234, in alcune parti identica a quelle già archiviate, cui è stato dato seguito dall’ufficio per mero errore materiale, dandosi luogo così ad un illegittimo tentativo di conciliazione, con esito negativo, nullo ai fini della valida instaurazione del procedimento di definizione.

Si precisa che una causa di nullità ostativa all’ammissibilità della controversia derivante, nella fattispecie, dal combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. , è rilevabile in ogni stato e grado procedimentale, non solo per eccezione di parte, ma ancor più d’ufficio, soprattutto se viola, come nel presente caso, il principio del *ne bis in idem*.

Né l’omesso rilievo di inammissibilità in primo grado o l’accettazione del contraddittorio di controparte, costituisce sanatoria di atto affetto da nullità assoluta, comunque rilevabile in ogni tempo.

Si dichiarano, pertanto, improcedibili le domande formulate con le istanze prot. 15-c-9458 e 15-c-14975 e, pertanto, quella di mancata attivazione della linea 068xxxxxxx, quella di malfunzionamento della stessa (che sarebbe, comunque, inammissibile in quanto assorbito dall'indennizzo per mancata attivazione), quella di indennizzo da mancata risposta al reclamo in quanto i reclami riguardano, tutti, la mancata attivazione. L'inammissibilità della domanda principale impone il rigetto del reclamo a quella domanda connessa.

Merita, invece, di essere trattata la domanda di indennizzo per "perdita della numerazione" non travolta dalla inammissibilità dichiarata.

Sul punto il gestore non ha fornito alcuna contestazione contraria alle affermazioni dell'istante.

Di contro l'utente, con la fattura versata in atti, ha fornito prova dell'utilizzo del numero risalente all'anno 2007.

A titolo di indennizzo, pertanto, si riconosce la somma di € 4000,00 di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 12, commi 1 e 2 dell'Allegato A della delibera 73/11/CONS per "perdita della numerazione".

Tutto ciò premesso,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'improcedibilità delle domande formulate con le istanze prot. 15-c-9458 e 15-c-14975
2. Accoglie la domanda di indennizzo da "perdita della numerazione" per la quale WINDTRE sarà tenuta a corrispondere la somma di € 4000,00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 12, commi 1 e 2 dell'Allegato A della delibera 73/11/CONS.
3. WindTre S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to